

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2003

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1606-14-B) Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Volontè ed altri con un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

| | |
|---|--------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 4, 6 |
| BOSCETTO (FI) | 6 |
| * EUFEMI (UDC) | 4, 5 |
| KOFLER (Aut) | 4 |
| MAFFIOLI (UDC), relatore alla Commissione . . | 4 |
| * PIROVANO (LP) | 5 |
| VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri | 4 |
| VILLONE (DS-U) | 4 |
| ALLEGATO (contiene i testi di seduta) | 7 |

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1606-14-B) *Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Volontè ed altri con un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 1606-14-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Volontè ed altri con un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che è stata già svolta la relazione con la successiva replica del rappresentante del Governo.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Ricordo inoltre che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, su cui sono stati presentati due emendamenti di identico contenuto.

KOFLER (*Aut*). Con l'emendamento 4.1 si propone di sopprimere la modifica apportata dalla Camera dei deputati, e cioè di eliminare le parole: «senza oneri a carico della finanza pubblica».

MAFFIOLI, *relatore*. Invito il collega Kofler a ritirare l'emendamento 4.1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Il Governo invita i presentatori a ritirare gli emendamenti.

KOFLER (*Aut*). Accolgo la richiesta del relatore e ritiro l'emendamento 4.1.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 4.2 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VILLONE (*DS-U*). Intendo fare una breve dichiarazione di voto; essendoci già espressi in merito, voglio ribadire che gli obiettivi e le finalità di questo provvedimento senz'altro si possono condividere e meritano apprezzamento, ma il nostro sarà in ogni caso un voto di astensione.

Infatti, come ho avuto modo di dire in Aula, emergono anche dubbi di costituzionalità su questo provvedimento, in particolare per il richiamo che si fa in esso alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa, limitando quindi la prospettiva dell'applicazione della legge ad alcune confessioni religiose ed escludendone altre. Questo sembra essere

un orientamento direttamente in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale e in Aula, durante la prima discussione in Senato del disegno di legge, ho avuto modo di citare le relative sentenze e di argomentare, quindi faccio rinvio a quella dichiarazione.

Il nostro, dunque, sarà un voto di astensione specificamente riferito alle perplessità tecniche che indubbiamente questo testo fa nascere.

EUFEMI (*UDC*). Innanzi tutto vorrei ringraziare lei, signor Presidente, il relatore Maffioli per il carico di lavoro svolto, le forze di maggioranza che hanno sostenuto questo progetto portato avanti con forza dall'*UDC* e anche i colleghi dell'opposizione che hanno consentito lo svolgimento dell'*iter* in sede deliberante, superando il rischio di un ingorgo dei lavori in Assemblea. Ringrazio anche il presidente Pera per il ruolo svolto, che ha consentito di superare le residue resistenze, e il sottosegretario Ventucci, che ha tenuto il raccordo tra Camera e Senato.

Esprimiamo, dunque, una duplice soddisfazione: personale, perché il testo risponde ad una iniziativa legislativa che ha dovuto superare non pochi ostacoli, e come Gruppo *UDC* nel vedere realizzare un punto specifico della nostra azione programmatica. Sono stati necessari due anni. È doveroso, ripeto, un ringraziamento al presidente del Senato Pera per aver reso possibile la sede deliberante superando un eventuale ingorgo dei lavori dell'Aula che ne avrebbe ritardato i tempi di approvazione.

Si afferma, oggi, una precisa scelta culturale di cui siamo portatori: l'oratorio parrocchiale come sede e momento di formazione dei giovani, liberi poi di fare le loro scelte autonome; come momento di recupero del disagio giovanile e come momento di integrazione giovanile; come luogo di incontro culturale e generazionale, dato che i più anziani possono trasmettere il loro sapere in un ambiente sano, positivo e costruttivo; momento di interclassismo, momento intergenerazionale. È una legge che assume un significato più forte degli stanziamenti finanziari previsti.

Noi prendiamo atto della volontà quasi unanime registrata nella concessione della sede deliberante. È stata superata una resistenza marginale.

È necessario un recupero del volontariato più autentico, non quello parassitario e terzomondista, capace di mobilitarsi, ma non di assistere. Un salto culturale rispetto alle mode ludiche, delle discoteche, dei bar, delle corse.

Abbiamo messo al centro delle nostre scelte il momento educativo che richiede non briciole, ma sostegni concreti.

PIROVANO (*LP*). Mi associo ai colleghi della maggioranza per dichiarare il parere favorevole su questo disegno di legge e per chiedere che venga evidenziato che il principio delle intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (in aperto contrasto con i colleghi di opposizione) sia sempre tenuto nel debito conto, anche in futuri disegni di legge, per quanto riguarda il riconoscimento giuridico delle religioni. Credo che questo sia un elemento assolutamente non rinunciabile per po-

ter avere un dialogo e per poter identificare in modo preciso gli interlocutori religiosi con lo Stato italiano.

BOSCETTO (*FI*). Desidero esprimere con particolare soddisfazione il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1606-14-B

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Volontè ed altri con un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1606-14-B

Art. 4.

4.1

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, MICHELINI, KOFLER,
PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, senza oneri a carico della finanza pubblica» .

4.2

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «, senza oneri a carico della finanza pubblica» .
